

[Condividi](#)

## SPECIALE ANTIRICICLAGGIO

# IL NUOVO CODICE ANTIRICICLAGGIO

Da oltre 10 anni con l'entrata in vigore del [decreto legislativo n. 231/2007 \(normativa antiriciclaggio\)](#), è sanzionato l'uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. **L'attuale soglia, pari a 1.000 euro**, è stata introdotta a dicembre 2011 (D.L. 201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola **pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro**. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le banche non stampano più *carnet* di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno "non trasferibile". Se l'importo è inferiore a 1.000 euro l'assegno può essere fatto circolare anche senza clausola. I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il [decreto legislativo 90/2017](#) le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era

risultato scarsamente dissuasivo.

Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione. Dall'indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora comminata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

## **Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum**

### **Assegni in bianco o senza clausola di trasferibilità**

**Violazioni ex art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 dal 4 Luglio 2017 al 7 marzo 2018**

	<b>Numero assegni con importo pari o superiore a 1.000 euro oggetto di contestazione</b>	<b>sanzioni irrogate</b>	<b>oblazioni pagate</b>
<b>totale nazionale</b>	1.692	0	107

**OBLAZIONE** = somma versata per chiusura anticipata del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione.

**SANZIONE** = importo versato al termine del procedimento, una volta attestata



la violazione.

**Ecco qualche informazione utile per saperne di più e capire come comportarsi.**

***Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell'indicazione del beneficiario?***

Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Al contrario l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

***Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?***

La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 D.Lgs. 231/2007). E' possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in "*forma libera*", ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un imposta di bollo di euro 1,50.



**L'assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l'apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.**

Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in "forma libera" e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile: - utilizzare i moduli di assegni del libretto **esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario** - utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente **previa apposizione, da parte del traente, all'atto di emissione dell'assegno, della dicitura "non trasferibile" e del nominativo del beneficiario.**

**E' importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.**

### ***Come funzionano le sanzioni?***

Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall'importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall'1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l'inasprimento delle

norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione **da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull'istituto dell'oblazione**, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l'oblazione - che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, **al doppio del minimo** - nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall'importo dell'assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L'Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell'oblazione è fissato per legge.

### ***Si deve sempre pagare l'oblazione?***

**È importante sapere che il pagamento dell'oblazione è solo una delle opzioni possibili.** Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l'oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l'irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l'interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: **la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad euro 2.000.** Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l'oblazione o



attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 euro) o anche molto più elevata dell'importo dell'oblazione (fino a 50.000 euro). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall'interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l'oblazione era pari al 2 per cento dell'importo e risultava 'vantaggiosa': per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l'applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio. (Così, nota *Mef* del 12 marzo 2018) -

I documenti pubblicati:

## **[Il nuovo Codice Antiriciclaggio](#)**

## **[Le principali novità inserite nel "nuovo" D.Lgs. n. 231/2007](#)**

## **[Il decreto legislativo che "riscrive" le disposizioni antiriciclaggio](#)**

## **[Il testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante:](#)**

*«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»*



**[Il testo "riscritto" dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#)**

**[Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:](#)**

*«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»*

***Primi chiarimenti:***

**[Antiriciclaggio. Le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017](#)**

**[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - prot. DT 54071 del 6 luglio 2017:](#)** *«ANTIRICICLAGGIO - Sanzioni - Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 231/2007 - Modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio) - Prime indicazioni operative - Periodo transitorio cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 231/2007 - Applicazione del Favor rei - Artt. 56, 57, 58, 65, 67, 68 e 69 del [D.Lgs. 21/09/2007, n. 231](#) - L. 24/11/1981, n. 689»*

**[Nuove disposizioni antiriciclaggio: i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria](#)**



Sanzioni per l'uso di assegni privi della clausola di non trasferibilità:  
vademecum del Mef

## **Nota dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4 luglio**

**2017:** «ANTIRICICLAGGIO - Nuove disposizioni - Norme transitorie sull'applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione - Provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria - [D.Lgs. 21/11/2007, n. 231](#) - Modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 90»

### **Antiriciclaggio, *online* le FAQ del Dipartimento del Tesoro sulle novità introdotte dalla normativa**

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una serie di [risposte utili](#) (*link* esterno [http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/prevenzione\\_reati\\_finanziari/](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/)) che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il [decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231](#).